

CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 205/2010 (G. U. 16/06/2010)

Processo penale - Immediatezza della deliberazione e immutabilità del giudice - Rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento della persona fisica del giudice - Necessità, secondo l'interpretazione della Cassazione a sezioni unite, di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, in caso di richiesta di parte e sempre che l'atto non risulti impossibile - Eccezione di inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Norme impugnate:

Art. 525, 2° co., c.p.p.

Parametri costituzionali:

Art. 3 Cost.

Art. 101 Cost.

Art. 111 Cost.

- (1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 525, 2°co, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 101 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Il principio dell’immutabilità del giudice costituisce espressione del diritto all’assunzione della prova davanti allo stesso giudice – persona fisica chiamato a decidere, quale fondamentale garanzia del processo equo.**

Con ordinanza 205/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 525, 2°co, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 Cost., “*nella parte in cui prevede che alla deliberazione debbano concorrere a pena di nullità assoluta gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento*”.

La questione in esame è stata sollevata nel corso di un giudizio di merito, nel quale una parte dell’istruzione dibattimentale, consistita nell’escussione di alcuni testi, era stata espletata dinanzi ad altro giudice-persona fisica, che in precedenza era assegnatario del ruolo. In seguito, a fronte del consenso del pubblico ministero all’utilizzazione delle prove già assunte ex art. 511 c.p.p., la difesa aveva chiesto che l’istruzione dibattimentale venisse rinnovata in ossequio all’art. 525, 2° co., c.p.p. Il giudice *a quo*, ritenendo rilevante la questione e non manifestamente infondati i dubbi sulla sua legittimità costituzionale, ha sollevato la questione dinnanzi alla Corte costituzionale. In particolare, il rimettente si duole segnatamente della disciplina delle modalità di rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento del giudice-persona fisica, quale risultante alla luce dell’interpretazione accolta

dalle sezioni unite della Cassazione¹ dell'art. 525, 2° co., c.p.p. e recepita dalla giurisprudenza di legittimità successiva.

Infatti, il principio di immutabilità del giudice, enunciato dalla norma censurata, impone di procedere all'integrale rinnovazione del dibattimento ogni qualvolta intervengano cambiamenti della persona del giudice monocratico o della composizione del collegio. È necessario premettere che tale regola nel processo penale costituisce uno dei profili del diritto alla prova, strumento necessario del diritto di azione e di difesa, da riconoscere lungo l'arco di tutto il complesso procedimento probatorio, quale diritto alla ricerca della prova, alla sua introduzione nel processo, alla partecipazione diretta alla sua acquisizione davanti al giudice terzo e imparziale, da ultimo alla sua valutazione ai fini della decisione da parte dello stesso giudice. Si tratta di una regola, quindi, che costituisce uno degli aspetti essenziali del modello processuale accusatorio, espresso dal vigente codice di procedura penale, la cui inosservanza è presidiata dalla massima sanzione processuale, vale a dire dalla nullità assoluta.

Alla luce di tale principio, i verbali delle prove assunte in una fase processuale precedente da un giudice – persona fisica diversa da quella procedente possono essere utilizzati per la decisione - attraverso lo strumento della lettura- , solo ed esclusivamente nell'ipotesi residuale in cui non sia possibile (per volontà delle parti ovvero per sopravvenuta impossibilità) procedere alla rinnovazione dell'esame della persona che ha reso le dichiarazioni verbalizzate. In linea generale, dunque, stante il principio dell'immutabilità del giudice, che prescrive l'identità tra il giudice che acquisisce le prove e il giudice che decide, si deve procedere sempre alla riassunzione della prova dichiarativa, a meno che non ricorrano i casi eccezionali in cui sia comunque possibile dare lettura dei precedenti verbali.

Dopo aver ammesso la rilevanza della questione sollevata dal giudice *a quo*, la Corte ne ha tuttavia escluso la fondatezza nel merito. Del resto, la Corte ha già più volte dichiarato manifestamente infondate questioni analoghe a quella odierna, con pronunce non solo antecedenti, ma anche successive alla citata decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione².

Per la precisione, è stato rilevato come la costante giurisprudenza di legittimità richiamata, sostenuta anche dalle Sezioni Unite del 1999, sia conforme all'orientamento espresso in merito già nel 1994 dalla stessa Corte costituzionale. Infatti, anche la Consulta aveva avuto modo – a suo tempo - di precisare che *“l'art. 525 cod. proc. pen. sancisce, a pena di nullità assoluta, il principio dell'immutabilità del giudice-persona fisica nella fase dibattimentale del processo, e, pertanto, in caso di mutamento dello stesso, si deve procedere all'integrale rinnovazione del dibattimento”*³. L'obbligo di rinnovazione del dibattimento, nel

¹ Cass., S.U., 17.2.1999, n. 2, in *Giust. civ.*, 1999, I, 2733, n. VARLARO SINISI.

² In merito, v. C. cost. ord. n. 318/2008, in *Giur. costit.*, 2008, 3411; C. cost. ord. n. 67/2007, in *Cass. pen.*, 2007, 3177, n. CASTIGLIA; C. cost. ord. n. 418/2004, in *Giust. pen.*, 2005, I, 84; C. cost. ord. n. 73/2003, in *Giust. pen.*, 2003, I, 213, in base alla quale *“la previsione di procedere alla riassunzione della prova nel caso di mutamento del giudice, imposta nell'ipotesi in cui la parte ne faccia richiesta, corrisponde pienamente alla necessità di realizzare i principi di oralità ed immediatezza cui è ispirato il vigente ordinamento processuale penale”*. Ed ancora, in senso conforme, v. C. cost. ord. n. 59/2002, in *Giur. costit.*, 2002, 655; C. cost. ord. n. 431/2001, in *Giust. pen.*, 2002, I, 33 e C. cost. ord. n. 399/2001, in *Giust. pen.*, 2002, I, 35.

³ C. cost., sent. n. 17/1994, in *Foro it.*, 1994, I, 1630, in base alla quale *“è infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la possibilità di acquisire la documentazione di atti, ed in particolare i verbali dell'attività probatoria, realizzata nell'ambito dello stesso procedimento ma dinanzi a giudice-persona fisica differente, nel caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione, in riferimento agli art. 3 e 27 Cost.”*.

caso di mutamento del giudice-persona fisica, non rende comunque inutilizzabile l'attività probatoria già eventualmente espletata in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione della stessa, dato che questa potrà comunque essere acquisita tramite lo strumento previsto dall'art. 511 c.p.p., in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento.

Tale disciplina non viola l'art. 3 Cost., sotto il profilo del diverso trattamento riservato a fattispecie identiche o similari, dato che risulta inconferente il richiamo del giudice rimettente, quale *tertium comparationis*, all'art. 238 c.p.p., in tema di acquisizione dei verbali di prove provenienti da altro procedimento, il quale non consente affatto – in presenza della richiesta di nuovo esame avanzata da una delle parti – di utilizzare mediante lettura le precedenti dichiarazioni assunte da diverso giudice⁴. L'art. 238, 5° co., c.p.p. fa espressamente salvo il diritto delle parti di ottenere l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite; mentre l'art. 511-bis c.p.p. nel prevedere che il giudice dia lettura dei verbali degli atti indicati dall'art. 238 c.p.p., richiama il secondo comma dell'art. 511 c.p.p. che, come già ricordato, prescrive che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni solo dopo l'esame del dichiarante, salvo che questo non abbia luogo.

L'art. 525, 2° co, c.p.p. non viola neppure il principio di soggezione del giudice unicamente alla legge di cui all'art. 101 Cost., dato che la regola dell'immutabilità del giudice è volto alla tutela di un diverso valore, ossia quello della immediatezza. La *ratio* giustificatrice della rinnovazione della prova non si richiama, dunque, ad una presunta incompletezza o inadeguatezza della originaria escussione, ma si fonda sulla opportunità di mantenere un diverso e diretto rapporto tra giudice e prova, particolarmente quella dichiarativa, non garantito dalla semplice lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell'esame e del controesame; connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio, così da poterne poi dare compiutamente conto nella motivazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 546, 1° co., lett. e, c.p.p.

Quanto, poi, alla ragionevole durata del processo ex art. 111, 2° co., Cost., la Corte ha già reiteratamente⁵ rilevato come detto principio debba essere temperato, alla luce dello stesso richiamo al concetto di "ragionevolezza" che compare nella formula normativa, con il complesso delle altre garanzie costituzionali, rilevanti nel processo penale. Ne deriva che la necessità di rinnovare le prove acquisite nella pienezza del contraddittorio non costituisce violazione del principio della ragionevole durata del processo, ma costituisce espressione del diritto all'assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere. Tale garanzia si raccorda si raccorda, almeno per quanto attiene all'imputato, anche alla garanzia prevista dall'art. 111, 3° co., Cost., nella parte in cui riconosce alla persona accusata di un reato la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa. Come sostenuto anche dalla Corte europea dei

⁴ Sul rapporto tra la regola di cui all'art. 238 c.p.p. in tema di acquisizione dei verbali di prove provenienti da altro procedimento e il principio dell'immutabilità del giudice, v. C. cost. ord.n. 399/2001, *cit.*

⁵ *Amplius*, sul fatto che il principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, 2° co., Cost. debba essere temperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, rilevanti nel processo penale v. C. cost. ord. n. 318/2008, *cit.*; C. cost. ord. n. 67/2007, *cit.*; C. cost. ord. n. 418/2004, *cit.*; C. cost. ord. n. 399/2001, *cit.*

diritti dell'uomo⁶, la possibilità per l'imputato di confrontarsi con i testimoni in presenza del giudice che dovrà poi decidere sul merito delle accuse costituisce una garanzia del processo equo, in quanto permette a quest'ultimo di formarsi un'opinione circa la credibilità dei testimoni fondata su un'osservazione diretta del loro comportamento; con la conseguenza che ogni mutamento di composizione dell'organo giudicante deve comportare, di norma, una nuova audizione del testimone le cui dichiarazioni possano apparire determinanti per l'esito del processo.

Daria Perrone

⁶ Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sent. 27.09.2007, *Reiner e altri* contro Romania; Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sent. 30.11.2006, *Greco* contro Romania; Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sent. 10.02.2005, *Graviano* contro Italia, in *Dir. e giustizia*, 2005, fasc. 22, 103, n. RICCIO; Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sent. 4.12.2003, *Milan* contro Italia; Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. 9.07.2002, *P. K.* contro Finlandia.